

Premesso che con delibera di delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 04/03/2000, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa privata della zona D2 di Rivarotta di Teor tuttora in corso di validità;

Vista la domanda presentata in data 09/04/2008 prot. 2401, da parte dei sigg.:

- Gildo Tavecchio, nato a Erba (CO) il 21/03/1948, in qualità di amministratore delegato della ditta THERMOKEY S.p.A. con sede a Teor in via dell'industria n. 1, Cod.Fisc. e P. IVA 01705880308;
- Gianni Candio, nato a Pressana (VR) il 28/05/1944, in qualità di amministratore delegato della ditta RTH GROUP S.p.A. con sede a Udine in via Giusti n. 2, Cod.Fisc. e P. IVA 02358120307;
- Lino Santarossa, nato a Brugnera (PN) il 24/09/1932, in qualità di legale rappresentante della ditta LA NUOVA IMMOBILIARE s.a.s. di Santarossa Lino & C., con sede a Brugnera in via Santissima Trinità n. 95, Cod.Fisc. e P. IVA 01101680930;

intesa ad ottenere l'autorizzazione ad attuare la variante n. 1 al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa privata della zona D2 di Rivarotta di Teor;

Preso atto che gli elaborati grafici e normativi allegati alla richiesta sopra indicata erano stati sottoscritti anche dai sigg. Pitton Roberto, nato a Teor il 07/06/1955 e residente a Teor in via Zanini n. 63, Cod. Fisc. PTTRRT55H07L101M, Mainardis Patrizia, nata a Udine il 05/09/1961 e residente a Teor in via Zanini n. 63, Cod. Fisc. MNRPRZ61P45L483C, e Frisan Daniele nato a Latisana il 01/02/1968 e residente a Teor in via Zanini n. 47/1, Cod. Fisc. FRSDNL68B01E473W, proprietari di immobili compresi nel piano attuativo sopra detto i quali non hanno però sottoscritto la richiesta di variante;

Vista la nostra nota prot. n. 3287-2401/08 del 29/05/2008 con la quale, tra le altre cose, si richiedeva ai proprietari che avevano sottoscritto solo gli elaborati progettuali di firmare anche la richiesta di variante;

Accertato che i proprietari che avevano sottoscritto solo gli elaborati progettuali non hanno inteso firmare anche la richiesta di variante;

Preso atto che a seguito di atto notarile sottoscritto in data 09/06/2008 rep. n. 124634 del notaio Jus Romano di Pordenone il fabbricato identificato al foglio 17 mappale 909 è stato acquistato dalla società di leasing BNP PARIBAS LEASE GROUP S.p.A. con sede in via Savelli n. 128 a Padova, Cod. Fisc. e Part. IVA 00862460151 che a sua volta ha stipulato un regolare contratto di locazione finanziaria con la ditta RTH GROUP;

Preso atto che con contratto di compravendita del 29/06/2009 rep. n. 50291 del notaio Franco Golino di Lonigo, i mappali identificati al foglio 15 mappali 71 e 84 ed al Foglio 17 mappali 9, 10, 772, 773, 781, 802, 803, 804, 805, 870, 872, 874, 875, 938 e 940 sono stati ceduti alla società di leasing UNICREDIT LEASING S.p.A., con sede in piazza di Porta Santo Stefano n. 3 a Bologna, Cod. Fisc. e Part. IVA 04170380374 che a sua volta ha stipulato un regolare contratto di locazione finanziaria con la ditta RTH GROUP;

Considerato che con comunicazione prot. n. 7139 del 12/11/2009 le ditte THERMOKEY S.p.A., RTH GROUP S.p.A., BNP PARIBAS LEASE GROUP S.p.A. e UNICREDIT LEASING S.p.A. rappresentando un imponibile catastale superiore ai due terzi del valore delle aree e degli edifici inclusi nell'ambito, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della L.R. 21/10/2008 n. 12, hanno chiesto di imporre il piano agli altri proprietari con la minor quota in termini di valore dei beni;

Preso atto che i richiedenti non possiedono la totalità della proprietà dell'area in questione ma, ai sensi del citato comma 1 dell'art. 4 della L.R. 21/10/2008 n. 12, possono predisporre e presentare al Comune proposte di variante al piano particolareggiato;

Vista la proposta di variante urbanistica predisposta dall'arch. Giovanni Giau con studio tecnico a Rivignano;

Viste le disposizioni contenute nella parte II del D.Lgs 03/04/2006 n. 152 (codice dell'ambiente), così come modificata dal D.Lgs 16/01/2008 n. 4, che hanno reso obbligatoria la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) per i piani urbanistici;

Preso atto che, ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., per i piani che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori ai piani, la valutazione ambientale strategica è necessaria qualora l'autorità competente valuti che gli stessi possano avere impatti significativi sull'ambiente;

Visto l'articolo 4 della L.R. 12/12/2008 n. 16 che disciplina alcuni aspetti procedurali relativi alla valutazione ambientale strategica dei piani urbanistici ed in particolare:

- a) la lettera c) del comma 1 definisce la Giunta Comunale come autorità competente alla valutazione ambientale strategica;
- b) la lettera a) del comma 2 identifica come piccole aree a livello locale, ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., le aree interessate dai piani particolareggiati comunali;
- c) il comma 3 dispone che l'autorità competente valuti, sulla base della relazione allegata al piano, redatta dal proponente con i contenuti di cui allegato I della parte II del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possano avere effetti significativi sull'ambiente;
- d) il comma 3 non prevede l'obbligo di consultare i soggetti competenti in materia ambientale al fine di verificare l'assoggettabilità del piano particolareggiato alla procedura di valutazione ambientale strategica;

Riscontrato che il sopra indicato Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa privata della zona D2 di Rivarotta di Teor rientra tra i piani che determinano l'uso di piccole aree a livello locale nonché che le modifiche apportate allo stesso sono di piccola entità;

Esaminato l'elaborato denominato "Documento di verifica Valutazione Ambientale Strategica" relativo alla variante n. 1 al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa privata della zona D2 di Rivarotta di Teor, a firma del dott. pianif. Paolo De Clara, inerente la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica e redatto ai sensi dell'allegato I della parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Ritenuto che la relazione sopra citata sia esaustiva riguardo alla descrizione degli effetti determinati dalla variante al piano attuativo sull'ambiente e consenta di valutare se le previsioni derivanti dall'approvazione della stessa variante possano avere effetti significativi sull'ambiente;

Preso atto in particolare che le modifiche apportate dalla variante:

- a) non comportano un incremento della superficie assoggettata al piano urbanistico né un aumento della superficie produttiva prevista;
- b) non comportano un aumento della potenzialità edificatoria dell'area sia in termini di superficie che di volume;
- c) determinano influenze negative irrilevanti sull'ecosistema rispetto a quanto già determinato dal piano vigente e comunque tali da comportare il superamento dei livelli di qualità ambientale ;
- d) non interessano ambiti vincolati dal punto di vista ambientale dalla L.R. 42/96 (zona di reperimento delle Risorgive dello Stella e Parco Comunale dello Stella) né dalla normativa comunitaria (Sito di interesse comunitario IT3320026 delle Risorgive dello Stella);
- e) non hanno effetti significativi sui beni vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.; in particolare l'ambito di piano particolareggiato riguarda solo una limitata area soggetta a vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 dello stesso decreto (zona compresa entro 150 metri dal corso d'acqua denominato "fosso delle Lame o Patocco") l'ambito di lottizzazione risulta comunque separato dal bene vincolato dal tracciato autostradale;
- f) le modifiche forniscono delle risposte positive dal punto di vista economico;

Valutato che le previsioni derivanti dall'approvazione della variante n. 1 al Piano Regolatore

Particolareggiato Comunale di iniziativa privata della zona D2 di Rivarotta di Teor non hanno effetti significativi sull'ambiente e che quindi non è necessario assoggettare lo stesso alla procedura di valutazione ambientale strategica;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

All'unanimità dei voti favorevoli, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge, per quanto sopra premesso

DELIBERA

- 1) di prendere atto della proposta di variante n. 1 al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa privata della zona D2 di Rivarotta di Teor;
 - 2) di valutare che le previsioni derivanti dall'approvazione della variante n. 1 al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa privata della zona D2 di Rivarotta di Teor non hanno effetti significativi sull'ambiente e quindi di ritenere non necessario assoggettare lo stesso alla procedura di valutazione ambientale strategica;
 - 3) di stabilire che al fine della dovuta informazione al pubblico venga pubblicato un avviso all'albo pretorio e sul sito web del Comune;
- e con separata votazione con unanimi voti favorevoli espressi nelle forme di legge per quanto concerne l'immediata eseguibilità,
- 4) di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni;